

Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, regolamento recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 19 febbraio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 74 del 26 marzo 2021, recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca";

CONSIDERATO che tra le competenze dell'Ufficio VI della Direzione Generale delle Istituzioni della formazione superiore rientrano quelle sull'attuazione delle norme relative, tra le altre cose, al trattamento giuridico ed economico del personale AFAM nonché quelle sulle procedure di reclutamento di tale personale;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e in particolare l'articolo 6, comma 4-ter;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2021, n. 73, e in particolare l'articolo 59, comma 9-ter, come introdotto dall'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e in particolare l'articolo 19, comma 8:

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 59, comma 9-ter, del d.l. n. 73/2021, il Ministero dell'università e della ricerca definisce il contributo di partecipazione a carico di ciascun candidato relativo agli oneri di svolgimento delle procedure di reclutamento straordinarie previste dalla medesima norma;

VALUTATO di fissare tale contributo in analogia a quanto previsto per i concorsi unici per il reclutamento di personale presso le amministrazioni pubbliche;

DECRETA

Articolo 1. Il contributo di partecipazione delle procedure di reclutamento straordinarie di cui all'articolo 59, comma 9-ter, del decreto-legge 25 marzo 2021, n. 73, come introdotto dall'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è fissato in euro dieci.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero.

IL DIRIGENTE dott. Michele Covolan